

TI_GERICHTE 32.2001.10 vom 14. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.10

FR: TI_GERICHTE 32.2001.10 du 14 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 32.2001.10 del 14 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 29

ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. 2.3. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all'AVS, con riserva dell'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l'anno di inizio dell'accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall'UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell'ultimo figlio (marg. 5320 DR). Tuttavia nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.4. Con il ricorso in esame _____ contesta l'ammontare del reddito annuo medio e chiede se i contributi dei suoi tre ex-mariti sono stati presi in considerazione. Essa inoltre, facendo riferimento all'art. 34 cpv. 2 lettera b LAVS afferma che se i redditi annui fossero giusti, le spetterebbe in ogni caso una rendita di importo maggiore. Va preliminarmente rilevato che quando, come nel caso di specie, uno dei coniugi è stato posto al beneficio di una rendita prima del 1° gennaio 1997 e l'altro coniuge ha diritto ad una rendita dopo il 31 dicembre 1996, per il calcolo delle due prestazioni sono applicabili le nuove disposizioni stabilite dalla 10a revisione dell'AVS. La rendita del coniuge che per primo ha avuto diritto a una rendita deve essere ricalcolata secondo il nuovo diritto (cfr. cpv. 1 disp. trans. 10a revisione AVS relative alle modifiche della LAI e lett. c cpv. 1 disp. trans. 10a revisione dell'AVS ; marg. 4001 DR, Volume 2). In concreto l'assicurata beneficia di una rendita AI dal 1991 (doc. _), mentre l'ex-marito (divorzio del _____ 1999) è stato posto al beneficio di una rendita AI dal 1° giugno 1998 (doc. _). Per cui solo le rendite dovute a partire da quest'ultima data vanno ricalcolate. Per questo motivo l'amministrazione non ha modificato l'ammontare delle rendite percepite in precedenza.

2.5. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio e al periodo di contribuzione dell'insorgente (cfr. consid. 2.2. e 2.3.). Entrambi i parametri vanno controllati dal TCA. In concreto il periodo di contribuzione dell'assicurata (classe _____), comunque non contestato, va dal 1° gennaio 1971 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1990 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AI), per un periodo di contribuzione di 20 anni (compresi i periodi giovanili utilizzati per colmare la lacuna del 1971 ex art. 52b OAVS), corrispondente alla scala di rendita massima, ossia la 44.

2.6. Circa il reddito annuo medio (RAM) che è composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa (in concreto dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1990), va ricordato, come detto al consid. 2.3., che i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà ed attribuiti a ciascun coniuge, segnatamente se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita oppure in caso di divorzio (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. a e c LAVS). Sottoposti a ripartizione sono comunque unicamente i redditi tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS). Secondo le disposizioni vigenti i redditi conseguiti nell'anno del matrimonio e dello scioglimento dello stesso (divorzio o decesso) non sono ripartiti (art. 50b cpv. 3 OAVS). In concreto, sottoposti alla ripartizione sono quindi i redditi dal 1974 (anno susseguente il primo matrimonio) fino al 1975 (anno precedente il primo divorzio e il secondo matrimonio) e dal 1977 (anno seguente il secondo matrimonio) al 1980 (anno precedente il secondo divorzio). Non vanno invece ripartiti i redditi del terzo matrimonio celebrato nel 1996, poiché per il calcolo della presente rendita AI sono determinanti unicamente i redditi conseguiti fino al 31 dicembre 1990 (cfr. art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS; cfr. anche consid. 2.5.). Nel caso di specie la Cassa, contrariamente a quanto sembra sostenere l'assicurata, ha rettamete proceduto al riparto dei redditi coniugali secondo le disposizioni

vigenti (cfr. foglio di calcolo). Va poi rilevato che alle persone che non hanno percepito una rendita d'invalidità immediatamente prima dell'inizio del diritto a una nuova rendita di invalidità, una di vecchiaia o una per superstiti, non si computano i periodi di contribuzione compiuti durante la riscossione di una precedente rendita d'invalidità né i corrispondenti redditi da attività lucrativa se ciò risultasse più vantaggioso per l'avente diritto (art. 51 cpv. 3 OAVS e marg. 5222 DR). Non sono computati neppure gli anni civili che coincidono con l'inizio e la fine della precedente rendita d'invalidità (marg. 5223 DR). In concreto, siccome l'assicurata ha beneficiato di una rendita d'invalidità dal 1983 al 1985 (doc. _), la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita dapprima prendendo in considerazione anche gli anni e i contributi pagati durante la precedente invalidità ed in seguito sulla base degli anni in cui l'assicurata non ha beneficiato di altre rendite. Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali, l'amministrazione è giunta ad un importo di fr. 493'748, rispettivamente fr. 433'017 senza i redditi conseguiti negli anni civili in cui ha beneficiato di una rendita invalidità (tra il 1983 e il 1985).

2.6.1. Va qui rilevato che l'insorgente nel proprio gravame afferma di aver sempre svolto un'attività lavorativa fino al 1998 (doc. _). Ora, dagli atti all'incanto, e meglio dal foglio di calcolo, emerge che non sono stati registrati contributi pagati personalmente dalla ricorrente dal 1976 al 1979. La mancata registrazione di redditi dal 1976 al 1979 per la presunta attività svolta dalla ricorrente non influenza la scala delle rendite, essendo la scala 44 la massima prevista dalle tabelle UFAS applicabili in concreto. Infatti, i periodi di matrimonio per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione precedente il 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione (art. 29bis cpv. 2 vLAVS, applicabile in virtù della lett. g cpv. 2 disp. trans. 10a revisione AVS; cfr. anche marg. 5024 DR). Diversa è invece la situazione per quanto concerne il reddito annuo medio (RAM), che potrebbe essere superiore a quello preso in considerazione dalla Cassa. Con lettera del 9 luglio 2001 l'insorgente ha affermato: "(...) vi comunico che dal 1976 al 1979 ho svolto l'attività di _____ indipendente in ragione circa del 50%, andando a domicilio. In quel periodo ero sposata con il signor _____ e gli avevo consegnato tutti i documenti inerenti alle mie entrate e alle mie uscite per il pagamento degli oneri sociali e per l'allestimento della nostra dichiarazione fiscale. Il mio ex-marito mi aveva sempre detto che di tutte queste operazioni si occupava il suo fiduciario, il signor _____, da lui personalmente incaricato e al quale egli dava tutti i necessari documenti. Personalmente io non possiedo più nessuna documentazione relativa a quel periodo" (doc. _) Interpellata dal TCA l'amministrazione ha rilevato: "(...) vi precisiamo che dalle riunioni dei conti personali dell'assicurata in oggetto, non risultano contributi per gli anni dal 1976 al 1979 presso altre casse di compensazione. Inoltre la signora _____, asserisce d'aver svolto per gli anni in questione, un'attività quale _____ indipendente al 50% e, siccome domiciliata a quel tempo nel nostro cantone, la cassa competente per la riscossione di detti contributi doveva essere la nostra conformemente all'art. 117 cpv. 2 OAVS. Va tuttavia precisato che la data d'inizio quale attività indipendente registrata nei nostri archivi è il 1° settembre 1982. Riconfermiamo pertanto il calcolo della prestazione assegnata alla signora _____, visto anche che la stessa conferma con lettera del 9 luglio scorso, di non poter produrre alcuna documentazione che comprovi eventuali affiliazioni o pagamenti di contributi per gli anni 1976-77-78-79." (doc. _) L'ex marito della ricorrente con scritto 31 agosto 2001 ha affermato che a suo sapere l'insorgente non ha praticamente mai lavorato come _____ indipendente e non gli ha consegnato nessun documento relativo a suoi

redditi (doc. _). _____, fiduciario, interpellato in merito ha affermato in particolare: "alla vostra domanda nr. 1, se mi sono occupato dell'iscrizione della Sig.ra _____ quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente dal 1976 in poi, e del calcolo e pagamento dei contributi sociali, rispondo quanto segue: - esercito la professione di fiduciario da ben 39 anni (2 maggio 1962), e posso senz'altro affermare che ho sempre eseguito prontamente tutti gli incarichi affidatimi dai miei clienti. Quale fiduciario del Sig. _____, mi occupavo esclusivamente della contabilità finanziaria, del _____, altri compiti non erano assolutamente di mia competenza. Domanda nr. 2. A mio avviso le casse AVS/AI possono essere tre, la cassa cantonale di compensazione a Bellinzona, la cassa di compensazione dei _____, oppure la cassa dei _____ (chiedere alla Sig.ra _____)" (doc. _) Va infine rilevato che l'insorgente ha trasmesso al TCA il certificato a lei rilasciato dal Canton Ticino con il quale era autorizzata ad esercitare la professione di massaggiatrice _____ (doc. _), alcuni documenti ("Behandlungsfallstatistik" inviatigli della federazione ticinese degli assicuratori malattia) relativi agli anni dal 1976 al 1981 da cui emerge il lavoro svolto da _____ in quegli anni (doc. _) e una dichiarazione del signor _____, il quale attesta che in quegli anni l'insorgente ha lavorato quale _____ (doc. _). Essa ha inoltre ribadito ancora una volta di aver consegnato i relativi documenti al suo ex-marito (doc. _). Va a questo proposito ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal principio inquisitorio (STFA inedita del 5 settembre 2001 in re F. C. U 94/01, STFA del 31 maggio 2001 in re G. C., I 83/01, STFA inedita del 13 marzo 2001 in re M. P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E' dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non é tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, "Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, "Relazioni tra diritto civile ... " in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)). Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, "Les assurances sociales en Suisse", Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrecht" Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". In concreto, la ricorrente non ha comprovato l'affiliazione presso una Cassa di compensazione o un errore nella registrazione dei redditi nel periodo in esame. È vero che dai documenti allegati dall'insorgente emerge che verosimilmente in quegli anni essa ha svolto un'attività indipendente. Tuttavia, spettava a lei annunciarsi presso la Cassa competente, ciò che costituisce un obbligo di diritto pubblico (art. 64 cpv. 5 LAVS, Greber, Duc Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, n. 30, pag. 30), e pagare i relativi contributi. Non risultando alcun'altra iscrizione presso altre casse di compensazione (cfr. il già citato doc. _), il reddito preso in considerazione dall'amministrazione è corretto. Va poi rilevato che un eventuale pagamento dei contributi non sarebbe possibile al momento attuale, essendo ormai prescritti (art. 16 cpv. 1 LAVS: prescrizione quinquennale). Infine, abbondanzialmente, va rammentato che il reddito conseguito dal marito in quegli anni è stato attribuito alla ricorrente in ragione di metà (cfr. consid. 2.6). 2.6.2. La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS). Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurata è avvenuta nel 1971 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,197. L'importo rivalutato va poi diviso per i 20 anni di contribuzione (rispettivamente 17 anni senza gli anni in cui ha beneficiato di una rendita AI) e, in virtù dell'art. 33 OAI, aumentato del 5%. Infatti, come visto al consid. 2.2., giusta l'art. 36 cpv. 3 LAI, se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. In concreto il reddito medio raggiunge fr. 31'028 se si prendono in considerazione i periodi di rendita AI ($493'748 \times 1,197 : 20$ aumentato del 5%), e fr. 32'014 se questi periodi non vengono calcolati ($433'017 \times 1,197 : 17$ aumentato del 5%). Tali somme vanno poi aggiornate in virtù della tabella di conversione delle rendite allegata alla circolare II sul calcolo delle rendite dei casi di mutazione e successione edite dall'UFAS, e raggiungono nel 1998 fr. 38'591, rispettivamente fr. 39'818 senza gli anni di rendita AI (40'218 nel 1999). Per cui il reddito annuo medio (RAM), arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 39'402 (39'798 nel 1999), rispettivamente, senza gli anni con rendita AI, a fr. 40'596 (41'004 nel 1999). Prendendo in considerazione la seconda variante, più favorevole all'assicurata, a _____ va assegnata una mezza rendita di fr. 788 dal 1° giugno 1998 al 31 dicembre 1998, di fr. 796 dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 1999 e una rendita intera di fr. 1'592 dal 1° giugno 1999 al 30 settembre 1999, come riportato nelle decisioni impugnate. 2.7. Poiché l'assicurata ha divorziato nel mese di settembre 1999, dal 1° ottobre di quell'anno al reddito annuo sopra indicato devono essere computati gli accrediti transitori conformemente alla lett. c cpv. 2 disp. trans. della 10a revisione della LAVS. Infatti, per calcolare le rendite di vecchiaia e di invalidità delle persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si computa un accredito transitorio se non sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16 anni (lett. c cpv. 2 disp. trans. 10a revisione AVS). L'accredito transitorio è pari a mezzo accredito per compiti educativi all'insorgere dell'evento assicurato. Esso può essere computato al massimo per il numero di anni preso in considerazione per la determinazione della scala delle rendite dell'avente diritto. Complessivamente gli accrediti transitori e quelli per compiti educativi non possono mai superare né la durata contributiva determinante per la scala delle rendite né essere considerati per un periodo superiore a 16 anni (marg. 5610 delle direttive UFAS sulle rendite). Conformemente alla lett. c cpv. 3 disp. trans. 10a revisione AVS alle persone nate nel 1950 possono essere computati 6 anni. Gli accrediti transitori sono da determinare

secondo la seguente formula (che corrisponde al conteggio dell'accredito per compiti educativi dell'art. 29 sexies cpv. 2 LAVS): (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero anni con acc. trans. durata di contribuzione computabile (N. 5612 delle direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS) il tutto diviso per due. Infatti l'accredito transitorio corrisponde a mezzo accredito per compiti educativi, la cui media è ottenuta dividendo gli accrediti per il numero di anni di contribuzione (lett. c cpv. 3 disp. trans. 10a revisione AVS, art. 30 cpv. 2 LAVS e 29 ter cpv. 2 LAVS). In concreto vanno pertanto aggiunti fr. 6'385 (1005 x 12 x 3 x 6 : 17 il tutto diviso per 2) per un RAM, arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, di fr. 47'034 (40'218 + 6'385 = 46'603) nel 1999 e fr. 48'204 nel 2001. Per cui la rendita ammonta a fr. 1'672 nel 1999 e a fr. 1'714 dal 1° gennaio 2001. Anche in questo caso la Cassa ha calcolato la rendita correttamente.

2.8. L'assicurata riferendosi all'art. 34 cpv. 2 lett. b LAVS sostiene infine che anche se il RAM fosse stato calcolato correttamente le spetterebbero delle rendite maggiori rispetto a quelle assegnatele. In particolare ritiene di dover beneficiare di fr. 791 in luogo di fr. 788 nel 1998 e di fr. 1'688 in luogo di fr. 1'672 nel 1999. Il citato disposto prevede che se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita (frazione della rendita minima di vecchiaia) equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile (frazione del reddito annuo medio) equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600. La censura si rivela infondata. Infatti nel 1998, anno durante il quale l'assicurata beneficiava di una rendita di fr. 788 il RAM era di fr. 40'596 (cfr. consid. 2.6.2) e la rendita minima di fr. 995, per una mezza rendita mensile di fr. 788 (995 X 104/100 + 40'596 X 8/600 il tutto diviso due). Nel 1999 la rendita minima ammontava a fr. 1'005 e il RAM determinante, per la rendita dovuta dal 1° ottobre, a fr. 47'034 (cfr. consid. 2.7), per una rendita di fr. 1'672 al mese (1'005 X 104/100 + 47'034 X 8/600). Le decisioni della Cassa si rivelano pertanto corrette e meritano conferma.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.